

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Avviso ai litiganti

Irap: l'autonoma organizzazione è valutata dal giudice di merito

9 Giugno 2011

L'accertamento del requisito che comporta l'applicazione del tributo regionale è insindacabile in sede di legittimità

SINTESI: A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. nn. 3680/2007, 3678/2007, 3676/2007, 3672/2007).

Ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011 (udienza del 4 maggio 2011)

Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Di Blasi

Irap - Studio associato - Autonoma organizzazione - Valutazione di fatto riservata al giudice di merito - Motivazione della sentenza generica e/o insufficiente

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/irap-lautonoma-organizzazione-e-valutata-dal-giudice-merito>